

Programma

Presentazione dell'incontro

GIOVANNI MAMMONE PRIMO PRESIDENTE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

RICCARDO FUZIO PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI GIACALONE SOSTITUTO PROCURATORE
GENERALE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

Presentazione dell'incontro:

STEFANO SCHIRÒ

PRESIDENTE TITOLARE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Ne discutono:

ANTONIO VALITUTTI

CONSIGLIERE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

STEFANO PAGLIANTINI

PROF. ORD. DIRITTO CIVILE UNIVERSITÀ DI SIENA

DANIELE MAFFEIS

AVVOCATO, PROF. ORD. DIRITTO PRIVATO UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BRESCIA

Dibattito

Conclusioni:

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

AVVOCATO, PROF. ORD. ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
TOR VERGATA DI ROMA

Report a cura di:

VINCENZO GALATI

MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**
Antonio Corbo , Giovanni Giacalone,
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino,
Valeria Piccone, Alessandra Bassi



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE

**Il contratto d'intermediazione
finanziaria privo di forma scritta:
nullità selettiva o abuso del diritto?**



Corte di cassazione
Roma, 13 febbraio 2019, ore 14,30-17,30
Aula Magna (Il piano)

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Oggetto: Il tema specifico della contrattazione finanziaria incrocia ancora una volta profili più generali del diritto delle obbligazioni: il regime delle nullità di protezione, la sanabilità del negozio nullo e l'opponibilità delle eccezioni di correttezza e buona fede.

La ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte esigenze di garanzia degli investimenti operati dai privati con i loro risparmi (art. 47 Cost.) e di tutela dell'intermediario, anche in relazione alla certezza dei mercati in materia di investimenti finanziari, ha indotto la I Sezione Civile della Corte di Cassazione a rimettere nuovamente la questione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite erano state investite della questione a monte relativamente all'eventuale nullità del cd. contratto quadro recante la firma del solo investitore, nonché della ulteriore questione, a valle, attinente alla contrarietà a buona fede della cd. nullità selettiva (cfr. Cass., 17/05/2017, nn. 12388, 12389 e 12390, ord.).

Muovendo dalla ratio sottesa alle prescrizioni formali previste dall'art. 23 del T.U.F. - consistenti nella redazione per iscritto del contratto di investimento e nella consegna della scrittura al cliente - volte "ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato", le Sezioni Unite ritengono sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non reputando necessaria la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (S.U. 16/01/2018, n. 898).

In occasione della precedente rimessione, si prospettava la preclusione per il cliente di far valere la nullità del contratto-quadro limitatamente ad alcuni ordini di investimento, perché altrimenti si sarebbe finito per avallare un uso selettivo od opportunistico della nullità del contratto-quadro, dando luogo ad una sorta di abuso del diritto.

Acclarato che ai fini della validità del contratto di investimento è necessario e sufficiente ad integrare il requisito formale la sottoscrizione dell'investitore e la consegna allo stesso del documento e che il difetto di forma cd. di protezione comporta una nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore medesimo, resta da stabilire se sia legittima la domanda del contraente protetto tesa ad ottenere la nullità solo di alcuni ordini di investimento e per altro verso se sia ammissibile la domanda riconvenzionale della banca volta ad ottenere dal risparmiatore cedole, dividendi ed ogni altra utilità derivanti da tutte le operazioni effettuate nel tempo per effetto della caducazione del contratto.

Al riguardo, secondo un primo orientamento, la nullità, di cui all'art. 23 TUF, può essere fatta valere dall'investitore anche limitatamente ad alcuni soltanto degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è dato esecuzione al contratto quadro viziato (cfr. Cass. 17/05/2017, n. 12390).

Secondo altra impostazione dottrinale, invece, il giudice potrebbe riconoscere la possibilità per l'intermediario di opporre l'*exceptio doli generalis* nell'ipotesi in cui il cliente (evidentemente in mala fede) proponga una domanda di nullità selettiva perché ciò potrebbe rivelarsi un'utile arma di difesa contro il ricorso pretestuoso del citato art. 23 TUF.

Metodologia: di conseguenza - in vista dell'esame della questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte - è opportuna una riflessione, con il metodo della "tavola rotonda", a mezzo del confronto con la dottrina e i pratici, in merito alla corretta configurazione ed all'ambito effettivo di operatività dei requisiti formali previsti dall'art. 23 T.U.F. e del consequenziale ambito applicativo, specie in tema d'individuazione delle richieste ed eccezioni formulabili dalle parti del rapporto.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, nonché agli avvocati e agli altri professionisti ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che la tavola rotonda riguarda tematiche sia di sistematica generale, sia di stringente attualità sul piano delle applicazioni pratiche, la frequenza dell'incontro è indirizzata anche ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone,
Angelina-Maria Perrino